



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/ 29

In data: 28.12.2020

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti Assenti
BELLINI PAOLO (SINDACO)	Assente
BUSTI MARIKA (CONSIGLIERE)	Presente
RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE)	Presente
BUZZACHETTI LUCA (CONSIGLIERE)	Presente
ALBIERO GIROLAMO (CONSIGLIERE)	Assente
SININI CRISTIAN (CONSIGLIERE)	Presente
LODOLO MARCO (CONSIGLIERE)	Presente
CADORE PATRIZIA (CONSIGLIERE)	Presente
LOLLATO LUCA (CONSIGLIERE)	Presente
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente
CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE)	Assente
GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE)	Assente
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE)	Presente

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT. ALESSANDRO TOMASELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra **MARIKA BUSTI** nella sua qualità di **Vicesindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. **5** dell'ordine del giorno.

Espono sull'argomento posto al punto n. 5 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale il Vicesindaco Busti Marika e la Responsabile dell'Area Finanziaria Dr.ssa Arrighi.

Il Consigliere Pietropoli propone alcune modifiche di cui allegata la nota.

Il Presidente riferisce che la proposta di modifica verrà visionata successivamente, in quanto necessita del parere del revisore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale", era stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiavano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

Preso atto che Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Pozzolengo.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 28/11/2011 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4 D.Lgs. n.23 del 14/03/2011 e che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 06/04/2014 sono state apportate modifiche al citato regolamento;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17/07/2014 è stata applicata l'imposta di soggiorno con decorrenza 1° gennaio 2015;

Visto:

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (noto come "Decreto Rilancio") che ha modificato la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, con un intervento confermato nella recente conversione in Legge n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020, più precisamente con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- Il citato comma 1-ter che recita testualmente: "1-ter. *Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".*

Preso atto che:

- la norma stabilisce che albergatori e gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura;
- i gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione, per la quale dovrà essere approvato un apposito modello con decreto ministeriale, va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell'imposta;
- il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta di soggiorno, agli stessi

obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le stesse sanzioni;

- la norma ha una portata innovativa notevole e non prevede una fase transitoria in quanto, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura cessa il ruolo dell'agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta, i cui omessi o parziali riversamenti ai comuni sono inquadrabili, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, nel reato di peculato, soggetto ad una pena edittale massima di dieci anni e sei mesi di reclusione, divenendo egli stesso obbligato al pagamento;
- l'art. 64, comma 3 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in "*Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi*", attribuendogli il diritto di rivalsa,
- il responsabile è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria, anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. È un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, caso nel quale la legge tributaria lo sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;

Rilevato che:

- le nuove disposizioni, che sono entrate in vigore il 19 maggio scorso, comportano l'abrogazione tacita delle norme dei regolamenti comunali in contrasto con esse;
- in particolare il regolamento comunale per l'Imposta di soggiorno prevedeva adempimenti amministrativi non tributari in capo ai gestori delle strutture ricettive, ai quali venivano correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull'articolo 7 bis del TUEL;
- queste disposizioni sono ora superate dalla previsione di sanzioni tributarie anche in capo agli stessi gestori ed agli intermediari per le locazioni brevi e quindi occorre aggiornarlo per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo;

Richiamato altresì l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, che consente ai comuni di adottare apposito regolamento per istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio, e quindi con efficacia non dal primo gennaio dell'anno in corso, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso.

Preso atto dell'intervenuta riforma, si rende necessario modificare le disposizioni regolamentari del vigente regolamento;

Considerato che l'art. 180, comma 3 e comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ha riformulato completamente la disciplina dell'imposta di soggiorno si ritiene conveniente proporre un nuovo regolamento, in sostituzione di quello approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/11/2011;

Visto il nuovo testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno predisposto dal servizio finanziario composto da n.16 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Atteso che il nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno è aggiornato con il recente quadro normativo sopra evidenziato e predisposto sulle specifiche caratteristiche e peculiarità dell'ente;

Preso atto che all'art.5 c.1 del predetto regolamento, la misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e che qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio;

Ritenuto, sentito il Sindaco, pertanto di confermare per l'anno 2021 le stesse tariffe dell'imposta di soggiorno approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 14/11/2019 per l'anno 2020;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b)

del D.l.gs. 267/2000 così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.39 del 28/11/2020;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

Con voti Favorevoli n° 7 – Astenuti n° 2 (Cons. D'Arco – Pietropoli) – su n° 9 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **Di approvare**, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo:
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
che si compone di n. 16 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
3. **Di abrogare** il vigente «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno» approvato con deliberazione consiliare n.38, in data 29/11/2011 e s.m.i.;
4. **Di dare atto** che all'art.5 c.1 del predetto regolamento, la misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e che qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio;
5. **Di confermare** per l'anno 2021 le stesse tariffe dell'imposta di soggiorno approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 14/11/2019 per l'anno 2020;
6. **Di dare atto** che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal DL 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai responsabili dei servizi;
8. **Di pubblicare** il presente regolamento sul sito internet istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Inoltre, su proposta del Vice Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere

Con voti Favorevoli n° 7 – Astenuti n° 2 (Cons. D'Arco - Pietropoli) su n° 9 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
MARIKA BUSTI

Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Tomaselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 0 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA CHE:

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li, . . .

Il Responsabile del procedimento
DEBORAH BOLETTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

Visto l'art. 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, certifico che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva in data _____ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale di questo Comune, senza aver riportato opposizioni;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il collegio (art. 134, comma 4).

Li,

Il Segretario Generale
Dott. Alessandro Tomaselli

COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale N. 21 del 21/12/2020	Parere sulla proposta di approvazione nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
---------------------------------	--

Il sottoscritto Dr. Lorenzo Guerresi, revisore unico del Comune di Pozzolengo, vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" (ex art. 4, D. Lgs. n.23 del 14.03.2011)"

Visto il regolamento Comunale concernente l'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17/07/2014 con decorrenza 1° gennaio 2015;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che ha modificato la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, confermato nella recente conversione in Legge n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020, più precisamente con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1- ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;

Rilevato che

- le nuove disposizioni, che sono entrate in vigore il 19 maggio scorso, comportano l'abrogazione tacita delle norme dei regolamenti comunali in contrasto con esse;
- il regolamento comunale per l'Imposta di soggiorno prevedeva adempimenti amministrativi non tributari in capo ai gestori delle strutture ricettive, ai quali venivano correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull'articolo 7 bis del TUEL;
- queste disposizioni sono ora superate dalla previsione di sanzioni tributarie anche in capo agli stessi gestori ed agli intermediari per le locazioni brevi e quindi occorre aggiornarlo per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo;

Vista

- la necessita di aggiornare il suddetto regolamento.
- la proposta di regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno predisposto dall'Ufficio finanziario di questo Comune;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, per le motivazioni esposte in premessa, sull'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Lì, 21 dicembre 2020

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Lorenzo Guerresi



GRUPPO CONSIGLIARE
POZZOLENGO TERRA E FUTURO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2020
PUNTO CINQUE

L'ART 9 SANZIONI comma 2 CHE RECITA

Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

PROPOSTA:

Proponiamo venga cambiata con una sanzione aumentata del 30% rispetto all'importo non versato
Proponiamo di introdurre all'Art.9 comma2 Il ravvedimento operoso riducendo della metà la percentuale sulla sanzione applicata.

PROPOSTA:

Art.9 comma 4 lettera b la sanzione sia ridotta della metà da un minimo di 25 € ad un massimo di 150€

Art.9 comma 4 lettera c e lettera i sono le due violazioni che prevedono una sanzione aumentata da cento a duecento volte il dovuto, perché tutte le altre riportano un minimo e un massimo di sanzione, che venga indicato che sarà per la violazione di queste lettere aumentata del 30% il totale dovuto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned in the lower right quadrant of the page.